

ALLEGATO B)

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
Provincia di Reggio Emilia

Rep. N.

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA
DI FELINA. CIG: 7896385F07**

L'anno il giorno del mese, presso la Residenza Municipale di Castelnovo ne' Monti, con la presente da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il geom. Daniele CORRADINI in qualità di Responsabile Settore Pianificazione Promozione e Gestione del Territorio, domiciliato per questo atto, in Castelnovo ne' Monti Piazza Gramsci 1, il quale interviene non in proprio, ma esclusivamente in nome e rappresentanza del Comune di Castelnovo ne' Monti (c.f. 00442010351)

E

Il sig. nella sua qualità di Presidente e o legale rappresentante

PREMESSO:

- che è volontà dell'Amministrazione Comunale proseguire nel coinvolgere direttamente nella gestione degli impianti le società sportive, al fine di garantire il più ampio accesso possibile ai cittadini di ogni sesso ed età che intendono praticare attività sportive compatibili con gli impianti oggetto della presente convenzione, di favorire il pieno utilizzo delle strutture, di incentivare la crescita dell'associazionismo organizzato e spontaneo, di responsabilizzare gli utenti attraverso forme di gestione compartecipata con contenimento delle spese e dei costi di gestione e di investire il concessionario degli scopi sociali ed economici connessi alla gestione dell'impianto;
- che in esecuzione della L.R. 8/2017, dell'art. 36 comma 2 lett. b) e 164 e ss. del D. Lgs 50/2016, della Delibera G.C. nr. 47 del 09.04.2019 e della determinazione del Settore Pianificazione Promozione e Gestione del Territorio n./2018 è stata indetta una procedura negoziata per la concessione del servizio di uso e gestione dell'impianto sportivo denominato Palestre di Felina, da destinare alla pratica di attività motorie, sportive ed aggregative rivolte prioritariamente ai residenti del territorio comunale minori, adulti, anziani.

Vista la determina nr. del di aggiudicazione della concessione a conclusione della procedura negoziata;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Castelnovo ne' Monti affida in concessione a, la quale accetta, il servizio di uso, gestione e custodia dell'impianto sportivo denominato Palestre di Felina.

La presente concessione avrà la durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipula.

La gestione dell'impianto da parte del concessionario potrà partire anche nelle more della sottoscrizione della convenzione, assumendosi in tal caso il concessionario tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla concessione.

La concessione ha per oggetto il servizio di uso, gestione e custodia dell'impianto sportivo denominato Palestre di Felina, inteso come lo svolgimento dell'insieme delle attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dell'impianto, la conduzione degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento, l'ammissione all'impianto dell'utenza, la pulizia e la custodia dell'impianto e delle relative attrezzature attuali e future) necessarie per l'utilizzo ed il funzionamento dell'impianto sportivo, in base a quanto previsto dal "piano di utilizzo" e dal "piano di conduzione tecnica" allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alle lettere b e c integrati dalle dichiarazioni rese dal concessionario in sede di offerta negli allegati A3 e A4 della lettera invito.

Poiché la palestra è adibita ad uso scolastico, tale utilizzo è prioritario rispetto a quello extrascolastico.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE SU CONSISTENZA IMPIANTO

L'impianto sportivo è costituito da:

Edificio adibito prevalentemente allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali e comunque alle attività motorie sportive dei cittadini e scolastiche ubicato in località Felina Via Fontanesi, così composto: Palestra di circa 500 mq di superficie oltre a servizi e spogliatoi.

I beni vengono concessi perfettamente funzionanti.

Per la consegna le parti convengono di redigere in contraddittorio e sottoscrivere il verbale di consistenza e descrizione dei beni di proprietà del Comune entro 5 giorni dalla data di consegna dei beni stessi. Quanto indicato nel verbale di consistenza dovrà essere restituito in perfetta efficienza al Comune alla scadenza della concessione o in caso di revoca della stessa, fatti salvi i naturali processi di usura e obsolescenza non riconducibili a comportamenti inadempienti del concessionario.

La sottoscrizione dello stato di consistenza equivale a presa in carico dei beni e sue pertinenze nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni loro diritto, accessione, dipendenza e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato di fatto e dalla situazione dei luoghi, con tutte le relative azioni e ragioni a norma di legge gravanti sul bene.

Non sono consentite variazioni e/o modifiche su qualsiasi parte degli impianti, se non quelle espressamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 3 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione riguarda l'utilizzo delle due palestre nell'orario extrascolastico, desunto dal calendario delle lezioni predisposto dalla competente autorità.

L'impianto sportivo è destinato allo svolgimento di tutte le discipline sportive compatibili con le strutture quali, a titolo indicativo: basket, pallavolo, ginnastica, yoga, arti marziali ed altre attività sportivo-ricreative oltre che attività correlate al benessere psicofisico della persona.

Il concessionario dovrà gestire l'impianto secondo il progetto presentato in sede di offerta, con la finalità di identificare l'impianto stesso come luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza.

Il concessionario dovrà prevedere che l'impianto, al di fuori dell'attività sportiva propria del concessionario, sia aperto al pubblico, definendo giorni ed orari, tenuto conto di quanto stabilito al successivo articolo 10.

A tal fine il Concessionario si impegna ad effettuare la programmazione sportiva tenendo in adeguata considerazione le richieste di utilizzo provenienti dai soggetti operanti sul territorio comunale, con priorità per gli istituti scolastici, le società sportive, le attività rivolte ai minori ed agli anziani.

Il Concessionario è in ogni caso tenuto ad adeguare l'orario di funzionamento dell'impianto alle esigenze differenziate delle diverse fasce di pubblico e di utenza.

Durante la gestione il Concessionario potrà proporre le variazioni di orario ritenute più idonee ad adeguare l'offerta degli impianti alle richieste degli utenti. Le variazioni potranno essere adottate solo dopo formale approvazione dell'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo attività e manifestazioni ricreative per il tempo libero, finalizzate alla diffusione dell'attività motoria tra la cittadinanza.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) assumere la qualità di custode dei beni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- b) custodire con la massima cura l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, nella sua consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
- c) permettere lo svolgimento delle sole attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature;
- d) improntare l'uso alla massima fruibilità, garantendone l'utilizzo sulla base di criteri obiettivi e operando secondo quanto indicato nel Piano di utilizzo (che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto) e nel Piano di conduzione tecnica, la cui bozza da integrarsi con la proposta presentata in sede di gara è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- e) sostenere tutti gli oneri e le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della presente convenzione, ed il pagamento di tutti gli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto;
- f) applicare e riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe vigenti per l'utilizzo dell'impianto e delle attrezzature per l'anno di competenza;

- g) gestire le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi competenti, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;
- h) nel caso in cui per le attività di cui alla presente concessione siano stipulati contratti di lavoro che comportino contatti diretti e regolari con minori, rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- i) garantire assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
- j) ottenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal Comune;
- k) dotarsi di un Regolamento interno e renderlo ben visibile all'ingresso dell'impianto in modo tale da portarlo a conoscenza di ciascun utente;
- l) rispettare gli oneri ed adempimenti igienico – sanitari nonché gli altri obblighi gestionali previsti dalle leggi vigenti, assumendosi ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle stesse;
- m) non porre in essere alcun atto che comporti, anche di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell'impianto;
- n) trasmettere annualmente al Comune, per tutto il periodo di durata della convenzione:
 - a. una relazione della situazione dell'impianto, comprendente il programma delle attività da effettuarsi durante l'anno successivo; tale programma potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo rispetto ai criteri di utilizzo dell'impianto e rispetto agli obblighi assunti con la presente convenzione;
 - b. una relazione sulla gestione dell'impianto unitamente al bilancio consuntivo ed a quello previsionale. L'eventuale avanzo di esercizio dovrà essere interamente reimpiegato nello svolgimento dell'attività.
- o) non apportare alcuna innovazione e/o modifica senza specifica autorizzazione del concedente;
- p) restituire al Comune, alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo, l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione in buono stato di efficienza ed adeguati alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
- q) tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dando atto che qualora non sia possibile individuare il responsabile, sarà considerato responsabile il soggetto che ha utilizzato l'impianto subito prima dell'effettuazione della segnalazione;
- r) segnalare gli eventuali danni prodotti alle attrezzature comunali, che dovranno essere ripristinate a cura del concessionario;
- s) utilizzare i beni entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996 e s.m.i., alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.
- t) fornire all'Amministrazione comunale al termine del periodo di validità della Convenzione un prospetto riassuntivo dell'utilizzazione dell'impianto, delle attività o manifestazioni svolte, dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, nonché dei costi complessivamente sostenuti e delle somme introitate.

Per lo svolgimento dei summenzionati oneri l'Associazione concessionaria, in caso di particolare necessità, potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 2 della Legge 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale" di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente dei propri associati.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) Tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento normativo funzionale della struttura;
- b) Il concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi presunti dai bollettini ufficiali.

- c) Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Al rimborso della spesa, relativa ai suddetti lavori, sostenuta dal concessionario, l'Amministrazione Comunale procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta, purché tale spesa risulti in linea con i limiti di indebitamento dell'Amministrazione stessa.
- d) Rimangono a carico del Comune anche gli oneri derivanti da consumi di energia elettrica, gas e acqua.
- e) Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria delle strutture, attrezzature, impianti ed arredi quando essi si rendessero necessari per qualsiasi azione o omissione, colpa, incuria, dolo degli associati, degli utenti in genere e del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni facenti capo all'organizzazione del Concessionario. Competono al Concessionario anche i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni resisi necessari per danni e furti provocati da terzi per mancata vigilanza e custodia.
- f) Entro il 30 giugno di ogni anno il concessionario dovrà comunicare per iscritto al concedente eventuali richieste/necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 6 - INTERVENTI DI MIGLIORIA DELLE STRUTTURE

Il concessionario non potrà eseguire nell'impianto interventi di miglioria delle strutture esistenti, facendo ricorso a risorse proprie, senza preventiva formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ed ottenimento dei necessari permessi edilizi.

ART. 7: LIVELLO DI QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE GARANTITO DAL CONCESSIONARIO

Il Concessionario garantisce la custodia e la pulizia dell'impianto e delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale in dotazione; garantisce inoltre il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, di ordine e di decoro.

Manutenzioni

Gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti competono al Comune.

Operazioni di pulizia

Il Concessionario garantisce tutte le operazioni di pulizia relative all'impianto ivi compresi in primo luogo gli spogliatoi, le docce e i servizi igienici nonché di tutti i locali accessori e delle aree esterne di pertinenza.

Il Concessionario presterà particolare cura per la disinfezione giornaliera dei locali di servizio, tramite appositi prodotti a base di sali quaternari d'ammonio e iodati o di similare prodotto igienizzante. Le operazioni di pulizia verranno effettuate nei seguenti modi e tempi:

a) operazioni a frequenza giornaliera:

- svuotamento cestini e sostituzione sacchetti plastica;
- spolveratura ad umido di arredi e mobili;
- pulizia ed eliminazione impronte e macchie su porte, interruttori elettrici, maniglie, ecc.;
- lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e spogliatoi;
- lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
- raccolta differenziata dei rifiuti e trasporto negli appositi contenitori;
- aspirazione polvere e sporco da zerbini e tappeti ingressi.

b) operazioni a frequenza settimanale:

- lavaggio vetri ingressi;
- al momento del bisogno ed almeno settimanalmente, spazzatura dei marciapiedi e delle aree cortilizie di pertinenza esterna e deragnatura dei locali.

c) operazioni a cadenza mensile:

- pulizia dei corpi riscaldanti con aspiratore.

d) un intervento di pulizia straordinaria annuale da eseguirsi di norma all'inizio della stagione sportiva in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico.

e) al momento del bisogno pulizia pareti e soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco.

I tempi di esecuzione dovranno essere coordinati con i turni di pulizia legati alle attività scolastiche cosicché all'inizio delle lezioni scolastiche gli ambienti della palestra e relative pertinenze siano perfettamente puliti, igienizzati ed ordinati.

Operazioni di custodia

Il concessionario dovrà prevedere la presenza di operatori per l'intero periodo di utilizzo o di apertura dell'impianto.

Adempimenti inerenti il D.Lgs. 81/2008

Il concessionario deve provvedere agli adempimenti di sua competenza previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 e nelle altre normative vigenti in materia.

ART. 8- CANONE DOVUTO AL COMUNE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

A fronte dell'utilizzo degli impianti di proprietà comunale il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di € /////////// oltre IVA, da erogarsi entro il 30 Giugno di ogni anno;

In seguito alla scadenza della convenzione in essere per l'utilizzo parziale a favore dell'associazione "La Pietra di Bismantova a.s.d." sottoscritta in data 10.02.2016 Reg. n. 12, con scadenza al 09.02.2021, o in caso di eventuale revoca, decadenza o scioglimento anticipato della stessa, il canone annuo da corrispondere al Comune, sarà aumentato del 30%.

Art. 9 - ONERI RELATIVI AL PERSONALE

Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antifortunistici per tutto il personale dipendente, sotto qualsiasi forma, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alle gestioni disciplinate dalla presente concessione.

ART. 10 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, limitatamente all'utilizzo extrascolastico, potrà utilizzare le attrezzature proprie e del Comune. Non potrà invece utilizzare quelle in dotazione delle scuole, che sono d'esclusivo loro uso.

Il calendario di utilizzo delle palestre dovrà rispettare il seguente ordine di priorità:

1. Calendario scolastico formulato dall'autorità scolastica;
2. Calendario d'uso fissato dal Comune per gli utenti da esso definiti per un massimo di **50 ore annue per ogni impianto.**

Il Concessionario destinerà l'impianto sportivo allo svolgimento delle diverse attività sportive alle quali lo stesso è destinato o con essi compatibile, come meglio specificato all'art. 3. In ogni caso il Concessionario è impegnato a consentire l'utilizzo dell'impianto a tutti i cittadini, anche se in base a preventivi accordi ed idonea organizzazione, favorendo in modo particolare le attività di categorie sociali più deboli (anziani, disabili ecc.).

Il concessionario potrà utilizzare l'impianto anche per la realizzazione di altre iniziative non sportive, solo previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e dopo aver accertato l'assenza di richieste di svolgere manifestazioni sportive ufficiali da parte di altre società sportive o Enti di promozione. Tali attività dovranno comunque essere svolte compatibilmente con quanto previsto al successivo art. 12 e nel rispetto di un normale stato di conservazione delle strutture e delle attrezzature, e dovranno essere con queste compatibili.

ART. 11 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DELLE SCUOLE

Il Concessionario ha l'obbligo di concedere l'impianto gratuitamente per l'uso scolastico, secondo il calendario concordato con le autorità scolastiche, privilegiando tale uso rispetto ad altre utenze.

ART. 12 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente e comunque per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti ecc. qualora compatibili con la natura dell'evento. A tale scopo dovrà essere dato al concessionario un preavviso di norma di almeno otto giorni.

Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del concessionario (gare - campionati – allenamenti – utilizzazione da parte di terzi) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo del concessionario, l'Amministrazione Comunale, si riserva la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale, per un massimo di **50 ore all'anno per ogni impianto.** Il Concessionario, per tali utilizzi e fermi gli oneri a suo carico previsti al precedente art. 3, avrà diritto unicamente alla riscossione, direttamente dagli utilizzatori, delle tariffe per l'uso degli impianti da parte di terzi. Il Concessionario avrà diritto di rivalersi nei confronti dei terzi utilizzatori per eventuali danni da essi arrecati direttamente o indirettamente all'impianto.

ART. 13 - PUBBLICITA'

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del perimetro dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Soggetto passivo dei tributi è il Concessionario che avrà ogni relativo obbligo di denuncia e pagamento delle imposte al Comune o al soggetto dal Comune incaricato.

Al Concessionario, di contro, spetta la gestione e l'incameramento della pubblicità, in qualunque forma realizzata, all'interno del perimetro dell'impianto in concessione.

Il Concessionario si impegna a diffondere gratuitamente, su richiesta del Comune, comunicati di pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.

ART. 14 – TARIFFE PER L’USO DELL’IMPIANTO

L’Affidatario avrà il diritto di percepire tutti indistintamente gli introiti derivanti dalla gestione dell’impianto, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi.

Le tariffe d’uso sono definite e disciplinate nel tariffario allegato al presente atto sotto il numero 1.

Tutte le società sportive che utilizzano l’impianto sportivo (compresa la società che ricopre il ruolo di gestore) sono tenute al pagamento delle tariffe d’uso definite dall’Amministrazione comunale).

Le tariffe per l’uso pubblico della palestra sono riscosse dal Concessionario e rientrano nella sua piena disponibilità.

Per manifestazioni patrociniate dall’Amministrazione comunale, potrà essere autorizzato l’utilizzo gratuito dell’impianto per un massimo di 5 giornate all’anno.

ART. 15 - ESONERO DEL COMUNE DA OGNI INCOMBENZA ATTIVA O PASSIVA PER DANNI

Il Concessionario, con la gestione dell’impianto in oggetto, si assume:

- l’obbligo di rimborsare al Comune (previa valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni, sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo della concessione;
- l’obbligo, durante tutto il periodo di durata della concessione, di tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d’ora, per la suddetta evenienza, l’accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accolto della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Comune, nonché con rinuncia ad ogni azione di ripetizione nei confronti del Comune stesso;
- l’onere di stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa R.C.T. riguardante i rischi connessi alla gestione di cui alla presente concessione, con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro, per persona e per danni, nonché una polizza assicurativa adeguata per il risarcimento di eventuali atti vandalici.
- l’obbligo, a garanzia degli oneri e per le responsabilità dirette ed indirette che si assume per effetto della presente concessione, di fornire al Comune, all’atto della sua sottoscrizione, una garanzia fidejussoria, rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativo a ciò autorizzato, per un importo di Euro 10.000,00 o, in alternativa, l’effettuazione di un deposito cauzionale fruttifero di uguale importo.

ART. 16 – INTERLOCUTORE DEL COMUNE

E’ fatto obbligo al Concessionario di nominare e comunicare al Comune un proprio responsabile che assolva al ruolo di interlocutore dell’Amministrazione comunale per tutti i rapporti relativi alla presente concessione.

ART. 17 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune ha libero accesso all’impianto, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dell’impianto e sul rispetto della presente concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Le eventuali carenze gestionali saranno contestate al Concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal Comune; trascorso il termine interverrà il Comune con spese poste a carico del Concessionario incamerando, se necessario, la cauzione di cui all’art.15.

ART. 18 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, e’ vietata la cessione totale o parziale della presente concessione.

Il Concessionario potrà valersi di ditte specializzate per la conduzione dei servizi di pulizia, custodia, biglietteria e pubblicità.

ART. 19 – PENALI, DECADENZA E REVOCÀ

Nei casi di gravi inadempienze da parte del concessionario, rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione Comunale provvederà ad elevare formale contestazione. Avverso tale contestazione la concessionaria potrà produrre motivate controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di contestazione. Dopo aver esaminato le controdeduzioni il Comune potrà applicare una penale che sarà stabilita con provvedimento del responsabile del Settore competente e quantificata in relazione al tipo di inadempienza ed alla sua gravità tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In ogni caso, al di fuori della previsione di cui al precedente comma, qualora si verificassero una delle seguenti inadempienze, verranno applicate le penali a fianco di ciascuna previste:

1. mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 300,00; area esterna € 150,00;
2. mancato rispetto applicazione tariffe € 300,00;

3. mancata esposizione tariffe € 200,00;
4. mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;

Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura esecutiva.

ART. 20 - REVOCÀ DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- scioglimento o fallimento del Concessionario;
- ripetute contravvenzioni anche ad uno solo dei patti del presente atto, attestate da almeno due contestazioni scritte a cui il Concessionario non abbia fornito adeguata giustificazione;
- per ragioni di pubblico interesse o in caso di pubblica necessità che giustifichi, a giudizio insindacabile del Comune, l'interruzione del rapporto concessorio;
- per ogni altra inadempienza o fatto, ancorché qui non contemplati, che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tali casi il Concessionario non ha titolo per pretendere alcun risarcimento di danno.

ART. 21 – RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario può recedere dalla presente convenzione dopo 1 anno con preavviso di almeno 120 giorni da dare per raccomandata con ricevuta di ritorno, per giustificati motivi concernenti difficoltà o impossibilità di gestione degli impianti sportivi.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali relative alla presente convenzione ed ogni altra consequenziale ad essa sono poste a carico del Concessionario, ivi compreso l'onere della sua eventuale registrazione.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti. E' fatto perciò obbligo al Gestore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

ART. 24 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs. 101/2018, il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgare in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2018.

ART. 25: CODICE DI COMPORTAMENTO ANTICORRUZIONE

Il concessionario dovrà attenersi, personalmente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente nonché dai precetti ex DPR n. 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del rapporto stesso. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il Responsabile del Servizio comunale, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio comunale, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

Il concessionario si obbliga a NON concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo per tutta la durata del contratto ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 26: CONVENZIONE IN ESSERE PER L'UTILIZZO PARZIALE DELLA PALESTRA

Il concessionario dichiara di aver preso visione, di ben conoscere e di sottostare, alla convenzione sottoscritta in data 10.02.2016 Reg. n. 12, con scadenza al 09.02.2021, tra l'amministrazione comunale e l'associazione "LA PIETRA DI BISMANTOVA A.S.D." con sede in Castelnovo ne' Monti, Via Schiezza 9, C.F. 91168410354, per l'utilizzo gratuito della struttura artificiale per l'arrampicata indoor presente nella palestra di Felina, per 16 ore settimanali, limitato alle giornate di martedì dalle ore 17 alle 23, mercoledì dalle ore 17

alle 21, venerdì dalle ore 17 alle 23, ferma restando la priorità del calendario scolastico formulato dall'autorità preposta.

ART. 27: COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le vertenze che avessero ad insorgere tra il concedente ed il Concessionario, fatta eccezione per la risoluzione ed il recesso, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite da un Collegio Arbitrale costituito da 2 esperti nominati dalle parti ed un terzo arbitro scelto di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità, in conformità alla legge. Il giudizio, reso esecutivo, avrà efficacia di sentenza per le parti.

ART. 28 – ALLEGATI

I seguenti documenti vengono allegati al presente convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) "Tariffe per l'utilizzo degli impianti".
- 2) "Planimetria Palestra";
- 3) "Piano di utilizzo"; (Si rinvia all'allegato A3 della lettera invito presentato in sede di offerta dal concessionario).
- 4) "Piano di conduzione tecnica"; (Si rinvia all'allegato A4 lettera invito presentato in sede di offerta dal concessionario).